

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa della deputata FLATI

Disposizioni in materia di devoluzione allo Stato della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti

*Presentata il 29 novembre 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale intende apportare alcune modifiche alla legislazione vigente in materia di criteri di riparto dell’otto per mille, con particolare riferimento all’ipotesi di scelta non espressa da parte del contribuente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

La normativa vigente attribuisce al cittadino la facoltà di destinare l’otto per mille a una delle cinque tipologie di intervento di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale previste dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, beni culturali ed edilizia scolastica), alla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo oppure a

una delle altre confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese — Unione delle Chiese metodiste e valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione delle Comunità ebraiche italiane, Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, Chiesa apostolica in Italia, Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai e Associazione « Chiesa d’Inghilterra »).

Si evidenzia che l’articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che qualora si ometta di esprimere la propria preferenza, la ripartizione della quota d’imposta non attribuita viene sud-

divisa tra tutti i beneficiari in proporzione alle scelte espresse dagli altri contribuenti.

È plausibile ritenere che, contrariamente a quanto disposto dalla disciplina vigente, i contribuenti che non esprimano alcuna scelta intendano attribuire l'otto per mille esclusivamente all'erario, non anche alle confessioni religiose.

Quanto affermato assume ancor più rilevanza ove si consideri che nell'anno d'imposta 2017, le scelte non espresse sono state pari a 23.827.934 su un totale di contribuenti pari a 41.211.336, mentre nell'anno d'imposta 2018 le scelte non espresse sono state pari a 24.167.343 su un totale di contribuenti pari a 41.372.851; ancora, nel-

l'anno d'imposta 2019 le scelte non espresse sono state pari a 24.501.365 su un totale di contribuenti pari a 41.525.982. Pertanto, la percentuale media di scelte non espresse è di circa il 58 per cento.

Per tale ragione, al fine di assicurare una ripartizione più conforme alle intenzioni del contribuente, si propone la modifica dell'articolo 47, terzo comma, della legge n. 222 del 1985 prevedendo che in caso di scelte non espresse le risorse siano destinate esclusivamente all'erario e ripartite in proporzione alle scelte espresse tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del citato regolamento.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

## Art. 1.

1. La destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è stabilita esclusivamente sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. La quota corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti è attribuita alla gestione dello Stato ed è ripartita, in proporzione alle scelte espresse, tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dalle leggi di approvazione di intese, stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, le quali prevedano tale istituto.



\*18PDL0173970\*